

Legislatura 16^a - 1^a Commissione permanente

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE COSTITUZIONALE

N. [24](#), [216](#), [894](#), [1086](#), [1114](#), [1218](#), [1548](#), [1589](#), [1590](#), [1761](#), [2784](#), [2875](#), [2941](#), [3183](#), [3204](#), [3252](#)

Art. 01

01.1

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione*) – 1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione."».

01.2

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione*) – 1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà."».

01.3

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione*) – 1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

01.4

[PASTORE](#), [ADAMO](#), [SARO](#), [VITALI](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Modifiche all'articolo 48 della Costituzione*) – 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità"».

01.5

[BENEDETTI VALENTINI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Modifiche all'articolo 49 della Costituzione*) – 1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge"».

01.6

[FISTAROL](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Modifiche all'articolo 55 della Costituzione*) – 1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica"».

01.7

[CALDEROLI, DIVINA](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Senato federale*) – 1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

1.1

[PERDUCA, PORETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[MUSSO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–"Articolo 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

1.3

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

1.4

[SAIA](#), [VIESPOLI](#), [CASTIGLIONE](#), [CENTARO](#), [CARRARA](#), [FERRARA](#), [FLERES](#), [ALBERTO FILIPPI](#), [MENARDI](#), [PALMIZIO](#), [PISCITELLI](#), [POLI BORTONE](#), [VILLARI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.5

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Numero dei deputati*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito da seguente:

"Il numero dei deputati è di duecento".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.6

[PETERLINI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla parola: "duecentonovantaquattro"».

1.7

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantadue"».

1.8

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

1.9

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifica all'articolo 56 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, alle lettere a), b), c), premettere la seguente:

«0a) il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

1.11

FISTAROL

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentotto" con la seguente: "trecentocinquanta" e sopprimere le seguenti parole: "e la parola 'dodici' è sostituita con la parola: "otto";

b) alla lettera c), la parola: "cinquecento" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto"».

1.12

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentotto» con la seguente: «trecentoquattro» e la parola: «otto» con la parola: «quattro».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente: «trecento».

1.13

DEL PENNINO

Alla lettera a) sostituire le parole: «508» con: «500» e sopprimere le parole: «e la parola: "dodici è sostituita con la parola: otto"».

Aggiungere la seguente lettera

d) al quarto comma sono sopresse le parole da: «fatto salvo» sino a «Estero».

1.14

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinquecentootto» con la seguente: »trecentoquindici».

1.31

[MALAN](#)

Alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentootto" con la seguente: "cinquecentosei", e la parola: "otto" con la seguente: "sei".

1.15

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto"» con le seguenti: «e le parole: "otto dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono abrogate»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,"».

1.16

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto"».

1.17

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «cinque».

1.18

[PASTORE](#), [ADAMO](#), [SARO](#), [VITALI](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentootto» con la parola: «cinquecento» e sopprimere le parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto"».

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

1.19

DONAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I deputati sono eletti per metà tra le donne e per la metà restante tra gli uomini"».

1.20

MOLINARI

Sopprimere la lettera b).

1.21

PARDI

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla"».

1.22

BELISARIO

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva.

La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla"».

1.24

MOLINARI

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è abrogato».

1.23

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».

1.25

PARDI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi"».

1.26

BELISARIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non abbiano riportato condanne definitive"».

1.27

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «trecentodiciotto».

1.28

PARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia automatica della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla"».

1.29

BELISARIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia automatica della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla"».

1.30

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti« ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario"».

1.32

MALAN

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani".»

Art. 2

2.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Senato federale della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.".

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.".

5. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica –fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo

la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5.».

2.3

[POLI BORTONE](#), [VIESPOLI](#), [CASTIGLIONE](#), [CENTARO](#), [CARRARA](#), [FERRARA](#), [FLERES](#), [ALBERTO FILIPPI](#), [MENARDI](#), [PALMIZIO](#), [PISCITELLI](#), [SAIA](#), [VILLARI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 55, 57, 59, 60, 83 e 96 della Costituzione)

1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole "e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e del Senato delle autonomie".

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo status dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.".

3. L'articolo 59 della costituzione è abrogato.

4. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle autonomie".

5. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

6. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica o» sono soppresse.».

2.4

[BUGNANO](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni;

cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tre senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge:

un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta/Nallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno."».

Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.

Conseguentemente l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente.

Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

2.5

PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Conseguentemente anteporre all'articolo 1, il seguente articolo:

«Art. 01. - (*Modifiche all'articolo 55 della Costituzione*). – Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale».

Art. 2-ter.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige)

Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale".

Art. 2-quater.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-quinquies.

(Modifiche allo statuto speciale per la Sardegna)

Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività

con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-sexies.

(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)

Dopo l'articolo 18 lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-septies.

(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)

Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-octies.

Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente articolo:

«Art. 3. – L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».

2.6

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione del Senato federale*) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".».

2.7

MUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con

arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

2.8

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione».

2.9

PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

2.10

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno"».

2.11

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei";

c) al quarto comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

2.12

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse.

2.13

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno"».

2.14

CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il presidente della Regione.

È senatore di diritto, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori"».

2.15

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

2.17

[PERDUCA, PORETTI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».

2.18

[DEL PENNINO](#)

Alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma sono soppresse le parole da: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estera"».

Alla lettera a) sostituire le parole: «254» con: «250» e le parole da: «sei» sino alla fine con le seguenti: «sono soppresse le parole da sei sino a Estero».

Al quarto comma sono soppresse le parole da: «fatto salvo» "sino a: «Estero».

2.19

[BIANCO, BOSCKETTO, D'ALIA](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, dopo le parole: "Repubblica è eletto a", sono inserite le seguenti: "suffragio universale e diretto su";».

2.20

[BUGNANO](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente

«0a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane"».

2.21

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, sopprimere le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero"».

2.22

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Al comma 1, alle lettere a) e b), premettere la seguente:

«0a) il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della repubblica rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero"».

2.23

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al secondo comma le parole: "è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono sostituite dalle seguenti: "è di centocinquanta"».

2.24

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquantaquattro» con la seguente: «centocinquanta» e la parola: «quattro» con la parola: «due».

2.38

MALAN

Alla lettera a) sostituire la parola: "duecentocinquantaquattro" con la seguente: "duecentocinquatatre", e la parola: "quattro" con la seguente: "tre".

2.25

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.26

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

Al comma 1, lettera a), le parole: «e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro"» sono soppresse.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

2.27

DONAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I senatori sono eletti per metà tra le donne e per la metà restante tra gli uomini"».

2.28

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane"».

2.29

SANNA, MAURO MARIA MARINO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con le seguenti: «cinque; la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna,».

2.30

[SANNA, MAURO MARIA MARINO, ADAMO](#)

Al comma 1, lettera b), la parola: «sei» è sostituita dalle seguenti: «quattro; la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna,».

2.31

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

2.32

[BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere"».

2.33

[BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere, il Senato della Repubblica è composto da consiglieri regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale e componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, eletti dal Consiglio delle autonomie locali tra i rispettivi consigli"».

2.34

[PARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla"».

2.35

BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla"».

2.36

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario".».

2.39

MALAN

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».

2.41

MALAN

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al terzo comma, le parole: "Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"».

2.0.1

CABRAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva"».

2.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: "A tal fine" sino a: "determinati dalla legge"».

Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001 n. 1.

2.0.3

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'articolo 57-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis*. - Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorché le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronuncia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla"».

Art. 3

3.1

[MOLINARI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale*) – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

3.3

[SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Modifiche all'articolo 58 della Costituzione*) – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

3.4

[MOLINARI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato».

3.5

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Modifica all'articolo 58 della Costituzione*) – 1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: "venticinquesimo", con la seguente: "diciottesimo";

b) al secondo comma, sostituire la parola: "quarantesimo", con la seguente: "ventunesimo"».

3.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto"».

3.7

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età"».

3.8

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo comma le parole da: «a suffragio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «su base proporzionale, dai Consigli regionali al proprio interno e dai Consigli delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane».

3.9

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane».

3.17

MALAN

Sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al primo comma la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno".»

3.10

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere"».

3.11

PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno riportato condanne definitive per reati non colposi"».

3.12

BELISARIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno riportato condanne definitive"».

3.13

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trentacinquesimo», con la seguente: «ventunesimo».

3.18

[MALAN](#)

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al secondo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e risiedono da almeno un anno, o sono nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano"».

3.14

[CARLINO](#), [BUGNANO](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La legge garantisce la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere"».

3.15

[PARDI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla"».

3.16

[BELISARIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi

nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronunzia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».

3.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Senatori di diritto e a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "tre";
 - b) è aggiunto, In fine, il seguente comma: "I senatori a vita non votano"».

3.0.3

MOLINARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Sono fatte salve le prerogative dei senatori a vita e dei senatori di diritto e a vita in carica alla data della entrata in vigore della presente legge di modifica della Costituzione».

3.0.4

PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini"».

3.0.17

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "I senatori di cui al presente articolo non votano."»

3.0.5

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Durata della legislatura)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

3.0.6

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni della nuova Camera)

1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni"».

3.0.18

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Modifiche all'articolo 62 della Costituzione)

1. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.»

3.0.7

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza

del Senato federale)

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in – fine il seguente periodo: "Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza".

2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse"».

3.0.10

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali"».

3.0.19

[MALAN](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le deliberazioni calendarizzate da almeno una settimana è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti, a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti."»

3.0.8

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie per le opposizioni)

1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti

parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i-diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

3.0.20

[MALAN](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole ", anche se non fanno parte delle Camere," sono soppresse.»

3.0.9

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato della Repubblica garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

3.0.21

[MALAN](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "I regolamenti stabiliscono i tempi e le modalità attraverso i quali il governo deve rispondere a interrogazioni e interpellanze parlamentari".»

3.0.11

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo le parole "i casi di", inserire le seguenti: "di incandidabilità,"».

3.0.12

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nessuno può appartenere alle due Camere per più di tre legislature"».

3.0.13

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Modifica all'articolo 66 della Costituzione)

1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica"».

3.0.14

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti"».

3.0.15

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti"».

3.0.16

[SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«**Art. 3-bis.**

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).

Art. 3-ter.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.

2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

b) articolo II, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Art. 3-*quater*.

1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-ter sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati.

Art. 3-*quinquies*.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-ter è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.

Art. 3-*sexies*.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-*quinquies*, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.

2. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.

Art. 3-*septies*.

1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-*quinquies*, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-ter, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Art. 4

4.2

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere, all'articolo 5, comma 1, lett. c), i capoversi: 1-2-3.

4.1

VITALI, PASTORE, SARO

Sopprimere l'articolo.

4.3

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

4.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Procedimento legislativo*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere *e*), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, *m*), *p*), *t*) e *u*), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei

suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

4.5

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Modifiche all'articolo 70 della Costituzione*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;
- b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e

terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. 1° termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

4.6

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;
- b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle

solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

4.7

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 70 della Costituzione – Funzione legislativa). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.8

CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum

statali; elezione del Parlamento europeo;

b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;

d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;

e) norme generali sull'istruzione;

f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) statuti speciali delle Regioni;

b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

c) principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;

d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di

legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva."».

4.9

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge."»

4.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«**Art. 4-bis**

(Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo)

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale."».

4.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province o Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

t) ricerca e innovazione scientifica e tecnologica;

u) reti di trasporto, di navigazione e di comunicazione di interesse nazionale e relative opere;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

z) protezione civile;

aa) commercio con l'estero;

bb) ordinamento delle professioni;

cc) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province o le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

Art. 5

5.1

CABRAS

Sopprimere l'articolo.

5.2

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

5.3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

5.4

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – I disegni di legge sono presentati alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle due Camere nel caso di pari competenza bicamerale.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per Ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

Il disegno di legge, presentato alla Camera competente, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge sui quali vi è pari competenza bicamerale.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera assegnataria e che sia esaminato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti.

Il disegno di legge, se non è di pari competenza bicamerale, approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione.

La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva, a maggioranza assoluta dei suoi membri se in difformità dalle modificazioni o dalla rielezione approvate dall'altra Camera"».

5.5

[POLI BORTONE](#), [VIESPOLI](#), [CASTIGLIONE](#), [CENTARO](#), [CARRARA](#), [FERRARA](#), [FLERES](#), [ALBERTO FILIPPI](#), [MENARDI](#), [PALMIZIO](#), [PISCITELLI](#), [SAIA](#), [VILLARI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Modifiche all'articolo 72 della Costituzione*) – 1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dall'Aula, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale".

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, infine, i seguenti:

"Il Senato delle autonomie approva le leggi di bilancio. Un terzo dei componenti il Senato delle autonomie può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge sia sottoposto alla sua approvazione.

Qualora il Senato delle autonomie non approvi un disegno di legge già deliberato dalla Camera dei deputati, quest'ultima è tenuta a riapprovarlo deliberando a maggioranza assoluta dei componenti"».

5.6

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1 . L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere. I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni di legge riguardanti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, sono assegnati alla Camera dei deputati, ad esclusione di quelli indicati dalle lettere *p), s), z)*.

Al Senato della Repubblica sono assegnati i disegni di legge di cui alle lettere *p), s), z, aa)* dell'articolo 117, come modificato dalla presente legge costituzionale, nonché quelli che stabiliscono i principi generali delle materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro i termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge che stabiliscono i principi generali per le materie di competenza regionale e quelli relativi al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, al fine di garantire coordinamento ed armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro Presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere e non si applicano i commi 12, 13 e 14 del presente articolo.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva"».

5.7

[PASTORE](#), [VITALI](#), [SARO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla fine del primo comma aggiungere le parole: "Gli uffici di Presidenza delle Camere possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato congiuntamente dalle commissiotti di ciascuna Camera"».

Al comma 1, alla lettera b), il punto 3) è soppresso.

Al comma 1, alla lettera g), le parole: «Il disegno di legge» fino alla fine sono sostituite dalle parole: «Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, il disegno di legge approvato da una Camera è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera che il disegno di legge sia sottoposto anche alla sua approvazione.

Il riesame ha altresì luogo su richiesta del Governo.

La Camera che riesamina il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni prescritte nei commi precedenti».

5.8

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, sostituire le parole: «al Presidente di una delle due Camere» con le seguenti: «alla Camera titolare del primo esame ovvero ad una delle Camere nel caso di pari competenza bicamerale»;

b) al terzo e quarto capoverso, sopprimere in ogni caso la parola: «prevalentemente»;

c) sopprimere il quinto capoverso;

d) sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei deputati il primo esame degli altri disegni di legge».

5.9

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo capoverso con il seguente: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

Conseguentemente sopprimere il sesto capoverso.

5.13

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

5.10

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«I disegni di legge devono essere formulati in modo chiaro, assicurare l'intelligibilità del dettato normativo ed avere un contenuto omogeneo».

5.11

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola: «legge», sono inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la conoscibilità e l'osservanza delle leggi, non possono essere formulati in modo oscuro e».

5.12

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola: «contenuto», sono inserite le seguenti: «specifico ed».

5.14

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, dopo la parola: «omogeneo», sono inserite le seguenti: «e corrispondente al titolo».

5.15

[PASTORE](#), [SARO](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«I disegni di legge che riguardano in prevalenza materie di cui agli articoli 117, commi terzo e quarto, 116, 119 e 120 sono discussi e deliberati in via prioritaria dal Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono discussi e deliberati in via prioritaria dalla Camera dei deputati».

nel quinto capoverso le parole: «terzo comma dell'articolo 117» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente articolo.

alla lettera b), sopprimere il punto 2.

Sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge, per quelli di conversione dei decreti-legge e per quelli per la cui approvazione è richiesta una maggioranza speciale, occorre l'approvazione di entrambe le Camere".

Alla lettera c) il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Il procedimento legislativo è concluso quando il disegno di legge risulti approvato da entrambe le Camere nell'identico testo, o quando manchi una richiesta di esame alle condizioni prescritte nei commi precedenti».

5.16

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, alla lettera a), terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando la funzione legislativa è esercitata paritariamente dalle due Camere l'esame dei disegni di legge ha inizio nella Camera presso la quale sono stati presentati».

5.17

[MALAN](#)

Alla lettera a), terzo e quarto capoverso, sopprimere la parola: «prevalentemente».

Conseguentemente, al quinto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei quali stabiliscono, altresì, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

5.18

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

«Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere sulle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, qualora il Senato esamini il disegno di legge».

5.19

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sopprimere la seguente parola: «paritetica».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la parola: «paritetica».

5.20

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), al quarto capoverso, sostituire le parole: «eletto dai rispettivi consigli» con le seguenti: «eletto dal rispettivo consiglio su proposta del Presidente della giunta».

5.21

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sostituire le parole: «che rispecchi la proporzione tra», con le seguenti: «in modo da rispecchiare la proporzione dei».

5.22

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, alla lettera a), quarto capoverso, dopo parole: «dai rispettivi Consigli», inserire le seguenti: «tra i propri componenti», sostituire le parole: «, la quale» con le seguenti: «La Regione Trentino Alto Adige – Sud Tirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato».

5.23

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sostituire le parole: «parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117» con le seguenti: «un parere sui disegni di legge».

5.24

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, sopprimere la seguente parola: «obbligatorio».

5.25

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), quarto capoverso, dopo le parole: «al terzo comma dell'articolo 117», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, nonché di cui all'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto».

5.26

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, alla lettera a), quarto capoverso, dopo le parole: «comma dell'articolo 117.», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il Presidente della Commissione è nominato tra i Senatori dal Presidente del Senato».

5.27

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il quinto capoverso con il seguente: «I disegni di legge sono assegnati ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti».

5.28

[BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA](#)

Al comma 1, alla lettera a), quinto capoverso, sostituire la parola: «insindacabile» con le seguenti: «non sindacabile in alcuna sede».

5.29

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), quinto capoverso, sopprimere le seguenti parole: «, con decisione insindacabile».

5.30

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), quinto capoverso, sopprimere le seguenti parole: «secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

5.31

[MALAN](#)

Alla lettera a), quinto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In caso di mancata intesa, la decisione è deferita agli uffici di presidenza delle Camere convocati congiuntamente in numero, escludendo per estrazione a sorte, i componenti eccedenti».

5.32

[BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA](#)

Al comma 1, alla lettera a), sesto capoverso, sostituire la parola: «II» con la seguente: «Ogni».

5.62

[MALAN](#)

Alla lettera a), sesto capoverso, dopo le parole: "da una commissione", aggiungere le seguenti: "o più commissioni riunite".

5.33

[BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:

a-bis) al secondo comma sostituire le parole «Il regolamento stabilisce» con le seguenti: «I regolamenti delle Camere stabiliscono»;

a-ter) al terzo comma sostituire la parola «Può» con la seguente: «Possono».

5.34

[BIANCO, BOSCETTO, D'ALIA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel quarto comma:

1) dopo le parole: «di bilanci e consuntivi», sono aggiunte le seguenti: «e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»

2) dopo il comma, è inserito il seguente: «La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una maggioranza speciale di approvazione, negli altri casi di leggi previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali e quando, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, sono adottati con legge i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.».

5.61

[CALDEROLI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il quarto comma inserire il seguente: "La funzione legislativa è esercitata in forma paritaria dalle due Camere quando la Costituzione prescrive che sia sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione dei disegni di legge, quando prescrive una maggioranza speciale di approvazione e negli altri casi di leggi previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali."».

5.35

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1).

5.36

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera b), al punto 2), sopprimere le seguenti parole: «di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, ».

5.63

MALAN

Alla lettera b), numero 2), prima delle parole: "di attuazione dell'articolo 81" sono inserite le seguenti: "in materie di cui all'articolo 80".

5.37

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) nel testo del quarto comma le parole: «approvazione diretta da parte della Camera» sono sostituite dalle parole: «approvazione diretta da parte di ciascuna Camera»;

b) nel testo del quarto comma, n. 3, dopo le parole: «per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere» sono aggiunte le parole: «e non si applica il procedimento previsto dai commi: 6, 7, 8 del presente articolo».

5.38

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), prima delle parole «di concessione di amnistia e indulto», aggiungere le seguenti: «di conversione di decreti legge; in materia di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa»;

b) al numero 3), dopo la parola «occorre» aggiungere la seguente: «comunque».

5.64

MALAN

Alla lettera b), numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma".

5.39

MALAN

Alla lettera b), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possano essere assegnati indifferentemente all'una o all'altra».

5.40

MUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«*b-bis*). È aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi in materia elettorale, di cui al quarto comma, si applicano a decorrere dalla seconda elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle leggi medesime"».

5.41

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, sostituire, al primo periodo, le parole «che deve esaminarlo e che sia votato» con le seguenti: «assegnataria e che sia esaminato», e sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Il disegno di legge se non è di pari competenza bicamerale approvato da una Camera è trasmesso all'altra, la quale lo riesamina su richiesta di un decimo dei suoi componenti, da presentare entro quindici giorni dalla trasmissione»;

c) al terzo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «La Camera che riesamina il disegno di legge lo approva o respinge entro i sessanta giorni successivi alla richiesta di riesame»;

d) al quarto capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «, a maggioranza assoluta se in difformità dalle modificazioni o dalla rieiezione approvate dall'altra Camera».

5.42

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «della Camera che deve esaminarlo», con le seguenti: «di ciascuna Camera».

5.43

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, senza emendamenti».

5.44

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «con i», con le seguenti: «nei».

5.45

[BIANCO, BOSCIETTO, D'ALIA](#)

Al comma 1, alla lettera c), primo capoverso, sostituire le parole da: «che deve esaminarlo» fino alle parole: «e con votazione finale.» con le seguenti: «che lo esamina e che sia votato entro un termine determinato, secondo le forme previste dai regolamenti. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».

5.46

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

5.47

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.».

5.48

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Al comma 1, lettera c), al primo capoverso aggiungere infine il seguente periodo: «I regolamenti delle Camere prevedono garanzie, modalità e limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

5.49

[MALAN](#)

Alla lettera c), secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero se essa, in un tempo più breve, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti di rinunciare a tale facoltà.».

5.50

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge.».

5.65

[MALAN](#)

Alla lettera c), primo capoverso, aggiungere, in fine le seguenti parole: "; in sede di tale richiesta non possono essere introdotte novità nel testo."

5.51

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo capoverso, aggiungere, il seguente: «La Camera può apportare modifiche alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 solo a maggioranza assoluta dei propri componenti».

5.52

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo capoverso, aggiungere, il seguente: «Il Senato può apportare modifiche alle materie non rientranti nel terzo comma dell'articolo 117 solo a maggioranza assoluta dei propri componenti».

5.53

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo capoverso, con il seguente: «Il disegno di legge, dopo l'approvazione da parte di una Camera, è trasmesso all'altra che, entro quindici giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, delibera di disporne l'esame».

5.54

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il terzo capoverso, con il seguente: «La Camera che ha disposto l'esame di un disegno di legge già approvato da parte di una Camera deve concluderne l'esame entro trenta giorni. Dopo l'approvazione da parte della Camera che ne ha disposto l'esame, tali disegni di legge sono trasmessi all'altra Camera che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 1, lettera c), quarto capoverso.

5.55

[BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo, il terzo e il quarto capoverso con i seguenti: "Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e, salvo il caso di esercizio paritario della funzione legislativa, si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il

disegno di legge può essere approvato con modifiche o respinto entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. Altrimenti si intende definitivamente approvato.

Se il disegno di legge riesaminato è approvato con modifiche o respinto, è trasmesso all'altra Camera per la deliberazione definitiva."

5.56

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sostituire le parole: «approvarlo o respingerlo», con la seguente: «deliberare».

5.57

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sopprimere le parole: «o respingerlo».

5.58

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), terzo capoverso, sostituire le parole: «o respingerlo» con le seguenti: «o modificarlo».

5.59

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle parti modificate».

5.60

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera c), quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

5.66

[MALAN](#)

Alla lettera c), quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora non accolga le modifiche proposte formulate durante il riesame o questo si sia concluso con il respingimento, la delibera in via definitiva deve avvenire con la maggioranza dei componenti".

Art. 6

6.1

[PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Promulgazione delle leggi*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Se la Camera competente o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito"».

6.4

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sostituire la parola: «propri» con la seguente: «suoi»;

alla lettera b) sostituire la parola: «propri» con la seguente: «suoi».

6.5

[VITALI](#), [PASTORE](#), [SARO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.6

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

Art. 7

7.1

[PERDUCA](#), [PORETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Rinvio presidenziale delle leggi*). – 1. Il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 70, questa deve essere promulgata."».

7.3

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Modifiche all'articolo 74 della Costituzione*). – 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata».

7.4

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al primo comma, le parole: "prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione" sono sostituite con le seguenti: "prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa. In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova deliberazione, secondo le procedure di cui all'articolo 72"».

7.6

[MALAN](#)

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il Presidente della Repubblica può altresì chiedere una nuova deliberazione solo su una parte degli articoli o dei commi della legge e promulgarne la parte restante."»

7.0.20

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: "chiamati ad eleggere la Camera dei deputati" sono sostituite dalla seguente: "elettori."».

7.0.1

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti: "settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali";

b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: "se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e"».

7.0.2

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 7-«bis.**

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

7.0.3

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti."».

7.0.4

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi)

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

"Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti"».

7.0.5

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 76 della Costituzione)

1. Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

"I decreti legislativi delegati entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione. Se entro tale termine una delle Camere abbia, su richiesta di un decimo dei suoi componenti, riesaminato il testo pubblicato e deliberato la difformità rispetto ai principi e criteri direttivi della delega di una o più disposizioni, queste sono espunte dal testo. Entro quindici giorni dalla deliberazione, il Governo può rinunciare all'esercizio della delega ovvero riformulare con le necessarie modifiche di coordinamento il testo, il quale entra in vigore il giorno successivo alla sua nuova pubblicazione"».

7.0.6

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 72"».

7.0.7

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifica all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al procedimento di conversione si applica la disciplina di assegnazione e trattazione di cui all'articolo 72"».

7.0.8

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizione dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge."».

7.0.9

[ADAMO](#), [PASTORE](#), [VITALI](#), [SARO](#), [MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreti:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti, anche nel testo emendato, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo"».

7.0.10

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Amnistia e bilancio)

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "È autorizzata".

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo"».

7.0.11

[PARDI](#), [PEDICA](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

2. L'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato».

7.0.21

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 82 della Costituzione)

1. All'articolo 82 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti".

7.0.22

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione)

1. All'articolo 83 della Costituzione, secondo comma la parola "tre" è sostituita con la parola "due".»

7.0.12

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni".

2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente periodo: "Può essere eletto chi ha ottenuto la sottoscrizione della propria candidatura da parte di cinquecento sindaci"».

7.0.13

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Modifica all'articolo 84 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: "cinquant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "quarant'anni"».

7.0.14

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Età minima del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84 della Costituzione, primo comma, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

7.0.15

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Indizione delle elezioni del Presidente della Repubblica)

1. Il comma terzo dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla cessazione della Camera dei deputati, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica"».

7.0.16

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. L'Articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86 – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro

quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione.».

7.0.17

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.-bis.

(Attribuzioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 87, terzo comma, della Costituzione, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".»

7.0.18

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88 – Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro.».

7.0.19

[MALAN, PASTORE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, primo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "anche su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".»

Art. 8

8.1

[PERDUCA, PORETTI](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

PARDI

Sopprimere l'articolo.

8.3

CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio dei ministri il candidato proposto agli elettori dalla coalizione o dalla formazione politica che alle elezioni per la Camera dei deputati ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge per la elezione della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i criteri per la presentazione dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prestano giuramento prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera, quando viene meno la possibilità di proseguire l'azione di governo secondo l'indirizzo politico risultato maggioritario nel voto per l'elezione della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, scioglie la Camera dei deputati qualora-entro il termine di trenta giorni dalla proposta di scioglimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma, non sia stata proposta un'altra candidatura con una mozione motivata approvata a maggioranza assoluta- dei componenti della Camera dei deputati. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione del Capo dell'opposizione e ne stabilisce funzioni e prerogative. L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri comporta la decadenza del Presidente del Consiglio e del Governo e l'indizione di nuove elezioni».

2. Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono abrogati.

8.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Governo*) – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. È composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri.

Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Primo Ministro è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza".

2. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93 – Il Primo Ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".».

8.5

[VITALI](#), [PASTORE](#), [ADAMO](#), [SARO](#), [MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8 – 1. All'articolo 92 della costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "All'inizio della legislatura il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri che deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro dieci giorni dalla nomina, espone al Parlamento in seduta comune il programma del Governo e richiede la fiducia. Se il Parlamento in seduta comune accorda la fiducia, approvata per appello nominale sia dai deputati che dai senatori, entro dieci giorni il Presidente della Repubblica nomina i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se a due mesi dalla nomina del primo Presidente del Consiglio dei Ministri nessun Presidente del Consiglio ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

Nel corso della legislatura, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procede con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il Presidente della Repubblica revoca i Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".»

8.6

[FISTAROL](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Modifica all'articolo 92 della Costituzione) – 1. Il primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e da dieci ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri."».

8.7

[MALAN](#)

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 92 della Costituzione, secondo comma, dopo le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "sulla base dei risultati delle elezioni".»

8.8

[PASTORE](#), [SARO](#), [MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole «secondo comma» sono aggiunte: «dopo la parola "nomina" sono inserite le parole "sulla base dei risultati delle elezioni."».

8.9

[MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

"Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli ministri. L'approvazione della mozione non comporta obbligatoriamente la revoca del ministro."».

8.10

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e sono aggiunti infine i seguenti commi:

"Non possono ricoprire cariche di governo coloro nei confronti dei quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale per reati non colposi.

L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli ed inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano nel caso le cause ostative di cui al comma precedente intervengano successivamente all'assunzione di una delle cariche di cui al presente articolo"».

8.11

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: "e sono aggiunti infine i seguenti commi:

"Non possono ricoprire cariche di governo le persone che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Le cariche di governo sono, altresì, incompatibili con il possesso, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario".».

8.12

MALAN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è aggiunto il seguente: "L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere. Il deputato o il senatore che accetta la nomina a ministro è sostituito nella sua carica parlamentare, anche temporaneamente, secondo le modalità stabilite nella legge elettorale."»

Art. 9

9.1

CABRAS

Sopprimere l'articolo.

9.2

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

9.3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

9.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Fiducia*) – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94 – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dal giuramento dei Ministri, il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. In tale sede, il Primo Ministro impegna davanti alla Camera dei Deputati la responsabilità del Governo su un determinato programma.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati. In tal caso, il Primo Ministro deve presentare le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro può porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati sull'approvazione o reiezione di un provvedimento, di emendamenti o articoli di disegni di legge o su atti di indirizzo all'oro esame.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia approvata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina un nuovo Primo Ministro ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia con la designazione di un nuovo Primo Ministro, da parte della Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti che sia conforme ai risultati delle elezioni, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale".».

9.5

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Modifiche all'articolo 94 della Costituzione*). – 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

Ciascuna Camera accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per appello nominale.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o una sola di esse.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione."».

9.6

[POLI BORTONE](#), [VIESPOLI](#), [CASTIGLIONE](#), [CENTARO](#), [CARRARA](#), [FERRARA](#), [FLERES](#), [ALBERTO FILIPPI](#), [MENARDI](#), [PALMIZIO](#), [PISCITELLI](#), [SAIA](#), [VILLARI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Modifiche all'articolo 94 della Costituzione*). – 1. L'articolo 94 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale l'accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."».

9.7

[ADAMO](#), [PASTORE](#), [VITALI](#), [SARO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Modifhce all'articolo 94 della Costituzione*). - 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Le Camere revocano la fiducia al Presidente del Consiglio dei Ministri mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato. La mozione deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Il Presidente della Repubblica nomina la persona indicata nella mozione Presidente del Consiglio dei Ministri entro dieci giorni dalla sua approvazione.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere ad una o entrambe le Camere il voto di fiducia su un provvedimento. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche solo di una di esse. Il Presidente della Repubblica scioglie una o entrambe le Camere se entro venti giorni dalla richiesta non sia stata approvata una mozione ai sensi del primo comma del presente articolo"».

9.8

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.9

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

9.10

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "accorda o revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "accorda la";».

9.11

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.12

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Entro tre giorni dalla nomina, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Entro sette giorni dalla nomina dei ministri il Presidente del Consiglio presenta alla Camere il governo"».

9.13

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.16

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire la parola: «sottoscritta» con la seguente: «firmata».

9.17

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato,» con le seguenti: «da almeno un decimo dei componenti della Camera».

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere il terzo capoverso.

9.18

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «della Camera e dei componenti del Senato» con le seguenti: «di ciascuna delle due Camere» e sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,».

9.19

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sostituire le parole: «, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,» con la seguente: «e».

9.20

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere la seguente parola: «nuovo».

9.21

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera d), secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «e votata per appello nominale».

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è sostituito il secondo comma con il seguente:

"Il Parlamento in seduta comune delibera sulla richiesta di fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale"».

9.14

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire il terzo capoverso con i seguenti:

«Il Presidente del Consiglio può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.

Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare"».

9.22

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, sostituire le parole: «; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma», con le seguenti: «. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera, contenente l'indicazione di un Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

9.23

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «il Parlamento in seduta comune»;

b) sostituire le parole: «indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera» con le seguenti: «ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei componenti indica».

9.26

[MALAN](#)

Alla lettera d), terzo capoverso, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "quindici".

9.15

[MALAN](#), [PASTORE](#)

Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, secondo periodo, è sostituito dal seguente:

«Lo scioglimento è disposto salvo che il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta approvi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare».

9.24

[BENEDETTI VALENTINI](#)

Al comma 1 lettera d), al terzo capoverso dopo le parole: «di ciascuna camera» aggiungere le seguenti: «e con voto favorevole della maggioranza sia dei senatori sia dei deputati che abbiano votato la fiducia al Governo insediato a seguito delle elezioni».

9.25

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, infine, il seguente capoverso:

«Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere».

9.0.1

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Primo Ministro e Ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. – Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento dell'ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri."».

9.0.2

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. – Il Primo Ministro ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale."».

9.0.3

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

9.0.20

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Suppressione dell'articolo 99 della Costituzione)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato».

9.0.4

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Funzioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 105 della Costituzione sopprimere le parole: "e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati."».

9.0.5

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modificazione dell'articolo 107 della Costituzione)

1. All'articolo 107 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

"I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dall'Alta Corte di giustizia della magistratura per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso."».

9.0.6

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Alta Corte di giustizia della magistratura)

1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 113-*bis*. – Spettano all'Alta Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari e onorari. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della Magistratura.

La Corte è formata da nove membri, di cui quattro eletti dal Parlamento in seduta comune, quattro dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente della Repubblica.

Hanno diritto all'elezione e alla nomina i magistrati ordinari, i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

La Corte elegge il proprio presidente tra i componenti eletti dal parlamento.

I componenti dell'Alta Corte durano in carica sette anni e non sono rieleggibili.

Essi, per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna attività professionale di qualsiasi natura né possono ricoprire alcuna carica elettiva pubblica. I magistrati ordinari non possono rientrare in ruolo dopo la cessazione del mandato.

La legge disciplina l'attività della Corte, stabilisce i compensi e regola gli effetti previdenziali per i componenti."».

9.0.7

[PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133

della Costituzione in materia di soppressione delle Province)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le Regioni e i Comuni".

2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

3. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera *p)*, la parola: ", Province" è soppressa;

b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province" sono soppresse.

4. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le Province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: ", Province" è soppressa.

5. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo e sesto, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: "alle Province," sono soppresse;

c) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa.

6. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.

7. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è abrogato.

8. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.».

9.0.8

[FISTAROL](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Modifica alla rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Le regioni e i comuni".

Art. 9-ter.

(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dalle Province" sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: "le Province" sono soppresse.

Art. 9-quater.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: "Province" è soppressa;

b) al quinto comma, le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

c) al sesto comma, le parole: ", le Province" sono soppresse.

Art. 9-quinquies.

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Province," è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: ", le province" sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: "Province" è soppressa.

Art. 9-sexies.

(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: "le Province," sono soppresse;

c) al quarto comma, le parole: "alle Province" sono soppresse;

d) al quinto comma, la parola: "Province," è soppressa;

e) al sesto comma, le parole: "2le Province," sono soppresse.

Art. 9-septies.

(Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.».

9.0.9

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Modificazione dell'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117 possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata."».

9.0.10

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Competenze legislative)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente".

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine le seguenti lettere:

"t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

u) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

3. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.".

4. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni e funzioni da esercitare congiuntamente sull'intero territorio di riferimento."».

9.0.11

[SALTAMARTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 117 e 127 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. Le leggi regionali non possono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quelle di altre Regioni."

2. Conseguentemente all'articolo 127 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni la Regione non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro i successivi quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o parti di essa. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento"».

9.0.12

[SALTAMARTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 117)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma due sono aggiunte le lettere:

"t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

u) previdenza complementare e integrativa;

v) porti e aeroporti civili;

z) grandi reti di trasporto e navigazione;

aa) ordinamento della comunicazione e le reti di telecomunicazione di interesse nazionale.";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative:

- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- b) commercio con l'estero;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- e) professioni;
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- g) tutela della salute;
- h) ordinamento sportivo;
- i) alimentazione;
- l) protezione civile;
- m) governo del territorio;
- n) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- o) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- p) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- q) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."».

9.0.13

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modificazione dell'articolo 119 della Costituzione)

1. All'articolo 119 della Costituzione sono abrogati il comma terzo e il comma quinto».

9.0.14

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Limiti al numero e all'indennità dei Consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono aggiunte infine le seguenti parole: "la medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione."».

9.0.15

[FISTAROL](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Modifica all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"In ogni caso il numero di consiglieri regionali non può essere superiore a cinquanta nelle regioni con più di cinque milioni di abitanti; a quaranta nelle regioni con popolazione compresa tra i due e i cinque milioni di abitanti; a trenta nelle altre regioni. Il Presidente della Giunta regionale è membro di diritto del Consiglio regionale e si aggiunge ai componenti eletti ai sensi della normativa vigente."»

9.0.21

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Modifica all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nessuna Regione può avere un numero dei consiglieri superiore al quintuplo di quello dei senatori della rispettiva Regione; per il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il limite è venticinque."»

9.0.16

[SALTAMARTINI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 127 aggiungere al testo il seguente articolo:

«Art. 128. – I Comuni, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione ledano i loro Statuti, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.".

2. Al secondo comma dell'articolo 134 dopo le parole: "e tra le Regioni" aggiungere le seguenti: "tra Regioni e Comuni e tra Comuni e Stato."».

9.0.17

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Composizione della Corte Costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Corte Costituzionale è composta da nove giudici eletti dal Parlamento in seduta comune."».

9.0.18

[CALDEROLI, DIVINA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modificazione dell'articolo 136 della Costituzione)

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 136. – La Corte Costituzionale assicura l'inviolabilità della Costituzione e giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, eliminando o conservando la norma di legge o di atto avente forza di legge di cui si contesta la conformità alla Costituzione.

L'ambito del giudizio della Corte è limitato alla norma di legge o di atto avente forza di legge sottoposta al suo esame e nell'ambito dei motivi sollevati nella ordinanza di rimessione. Non sono ammesse sentenze interpretative, additive o sostitutive.

L'illegittimità costituzionale è deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali."».

9.0.19

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Revisione costituzionale)

1. All'articolo 138 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"È indetto referendum popolare deliberativo di revisione di uno o più articoli della Costituzione qualora lo richiedano un milione di elettori, entro dodici mesi dalla pubblicazione della relativa proposta presentata.

La proposta di revisione, redatta in articoli, è sottoposta a referendum popolare deliberativo entro tre mesi dall'accertamento della regolarità della presentazione e della compatibilità con le norme cogenti del diritto internazionale e con i vincoli discendenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Hanno diritto di partecipare al referendum popolare deliberativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di revisione costituzionale è approvata se i voti favorevoli rappresentano la maggioranza dei voti validi. La legge dello Stato determina le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale.".

2. La Corte costituzionale giudica se le proposte di revisione costituzionale da sottoporre a referendum popolare deliberativo siano ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 138, comma quinto, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge con la quale sono disciplinate le modalità di attuazione del referendum popolare deliberativo di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, quinto comma, della Costituzione, come introdotto dalla presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia di referendum previsti dalla Costituzione».

Art. 10

10.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

10.2

[VITALI](#), [SARO](#), [PASTORE](#), [MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*). – 1. All'articolo 117 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera o) è sostituita con la seguente:

"o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale";

b) al secondo comma, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:

"s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-ter) porti e aeroporti civili di interesse nazionale;

s-quater) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale;

s-quinques) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale";

c) al terzo comma le parole "e sicurezza", "professioni", "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "ordinamento della comunicazione" e "trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sono soppresse;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

"Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica"».

10.3

[BIANCO](#), [BOSCETTO](#), [D'ALIA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Senato della Repubblica», aggiungere le seguenti: «, nei modi stabiliti con legge della Repubblica».

10.0.1

[POLI BORTONE](#), [VIESPOLI](#), [CASTIGLIONE](#), [CENTARO](#), [CARRARA](#), [FERRARA](#), [FLERES](#), [ALBERTO FILIPPI](#), [MENARDI](#), [PALMIZIO](#), [PISCITELLI](#), [SAIA](#), [VILLARI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Soppressione dei comuni sotto i 5.000 abitanti,

delle province e delle città metropolitane)

1. Al titolo V della parte seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";

3) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"I Comuni devono avere un numero minimo di 5000 abitanti";

b) l'articolo 116 è abrogato;

c) all'articolo 117:

1) al secondo comma, lettera *p)*, le parole: ", Province e Città metropolitane" sono soppresse;

2) al sesto comma, terzo periodo, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) il terzo comma è abrogato;

4) al quarto comma, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che non vi sia contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni";

d) all'articolo 118:

1) al primo comma, le parole: "Province, Città metropolitane," sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province e le Città metropolitane" sono soppresse;

3) al quarto comma, le parole: ", Città metropolitane, Province" sono soppresse;

e) all'articolo 119:

1) ai commi primo e sesto, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: ", le Province, le Città metropolitane" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine la legge prevede adeguate misure per assicurare che i soggetti di imposta operanti in territori diversi da quelli in cui hanno fissato la propria residenza fiscale contribuiscano alla commisurazione della quota di gettito tributario relativa al territorio in cui effettivamente operano";

3) al quarto comma, le parole: ", alle Province, alle Città metropolitane" sono soppresse;

4) al quinto comma, le parole: ", Province, Città metropolitana" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, la legge fissa le quote di compartecipazione ai tributi erariali versati nei rispettivi territori di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo conto dei dislivelli territoriali, infrastrutturali ed occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle aree situate al Sud del Paese.";

f) all'articolo 120, al secondo comma, le parole: ", delle Città metropolitane, delle Province" sono soppresse;

g) all'articolo 122, al secondo comma:

1) dopo le parole: "o a una Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", a un Consiglio o a una Giunta comunale";

2) dopo le parole: "o ad altra Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "ad un altro Consiglio o ad altra Giunta comunale,";

h) all'articolo 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Unione dei comuni (al di sotto dei 5000 abitanti); Comunità montane";

i) all'articolo 132, al secondo comma, le parole: "della Provincia o delle Province interessate e" sono soppresse e le parole: "Province e" sono sostituite dalla seguente: "i";

l) all'articolo 133, il primo comma è abrogato;

m) nella rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, le parole: "le Province," sono soppresse.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono modificate le circoscrizioni e le denominazioni dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, incorporando tali comuni a quelli con essi confinanti, promuovendo fusioni di comuni, ovvero creando apposite Unioni di comuni. Tale disposizione può essere derogata unicamente nel caso di comuni ubicati in aree montane.

Art. 10-ter.

(Trasferimento delle funzioni esercitate dalle province soppresse)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire ai comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle regioni ai sensi del comma 2, disciplina:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;

b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. Qualora le disposizioni previste dai commi 2 e 3 non siano state adottate alla scadenza del termine ivi previsto e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere all'effettivo esercizio, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province soppresse nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

10.0.2

[PASTORE](#), [SARO](#), [MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis.**

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti delle Regioni con l'Unione europea; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"».

10.0.3

[POLI BORTONE](#), [VIESPOLI](#), [CASTIGLIONE](#), [CENTARO](#), [CARRARA](#), [FERRARA](#), [FLERES](#), [ALBERTO FILIPPI](#), [MENARDI](#), [PALMIZIO](#), [PISCITELLI](#), [SAIA](#), [VILLARI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 10-bis.**

(Istituzione di nuove regioni)

1. il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti. La proposta di legge costituzionale è sottoposta a referendum dalle popolazioni della istituenda Regione, le quali deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La legge costituzionale dovrà prevedere la possibilità, nei cinque anni successivi alla sua pubblicazione, che i Comuni ubicati in prossimità dei confini della nuova Regione possano chiedere di aggregarsi alla nuova Regione, ovvero di rimanere nel territorio della Regione oggetto di distacco"».

10.0.4

[FISTAROL](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione)

1. All'articolo 133 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione, in specifiche parti del territorio, e per determinate materie, può istituire un livello amministrativo sovracomunale i cui organi sono composti da consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio interessato";

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti, infine i seguenti:

"Ciascun Comune non può avere una popolazione inferiore a ventimila abitanti, salvo motivate deroghe limitatamente alle aree montane e insulari.

Per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi locali, le Regioni possono istituire unità municipali aventi una popolazione inferiore a ventimila abitanti, dotate di rappresentanti eletti a suffragio universale, la cui carica è onoraria e gratuita. Le unità municipali svolgono esclusivamente funzioni consultive e sono prive di funzioni amministrative o gestionali"».

10.0.5

[SALTAMARTINI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 138 della Costituzione)

1. All'articolo 138 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione";

b) il terzo comma è abrogato.».